Firmato digitalmente da:
CLAUDIA CARADONNA
CN = CARADONNA CLAUDIA
C = IT

Pubblicato il 21/07/2023

N. 04233 /2023 REG.PROV.CAU.

N. 06746/2023 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6746 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Omissis, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

Ministero della difesa e Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Commissione per gli accertamenti attitudinali presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

nei confronti

Omissis,, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

quanto al ricorso introduttivo:

- del provvedimento della Commissione per gli accertamenti attitudinali presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri prot. n. ***Omissis***, con il quale la ricorrente è stata dichiarata non idonea al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di
4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
- della relazione psicologica redatta dall'Ufficiale psicologo prot. n. ***Omissis***,;
- della scheda di valutazione attitudinale redatta dall'Ufficiale perito selettore prot. n. ***Omissis***,;
- del verbale della Commissione per gli accertamenti attitudinali prot. n. ***Omissis***,, recante il giudizio definitivo di inidoneità attitudinale della ricorrente;
- degli atti, documenti e verbali redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate *in malam partem*, delle "*Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri*", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 55 del 12 luglio 2022, e dell'annesso "A", recante il "*Profilo attitudinale previsto per gli aspiranti carabinieri effettivi*";
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'articolo 11, comma 4, del bando di concorso;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;

nonché per il conseguente accertamento del diritto della ricorrente a essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 3 luglio 2023, per l'annullamento:

- del decreto del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri prot. n. 99/9-2- 2022 CC del 12 aprile 2023, pubblicato il 14 aprile 2023, recante l'approvazione della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *b)*, del bando di concorso;
- della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *b)*, del bando di concorso, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento della ricorrente;
- degli atti già gravati con il ricorso introduttivo del giudizio;

nonché per il conseguente accertamento del diritto della ricorrente a essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti l'articolo 55, nonché gli articoli 27, 41 e 49 cod. proc. amm.;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e udita la difesa di parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Ritenuto che le ragioni della ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'articolo 55, comma 10, cod. proc. amm., e che, a tal fine, debba essere fissata l'udienza pubblica del 22 novembre 2023;

Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria e di autorizzare la ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami – ai sensi del combinato disposto dell'articolo 41,

comma 4, cod. proc. amm., e dell'articolo 49, comma 3, cod. proc. amm. – mediante la pubblicazione della presente ordinanza (con oscuramento delle generalità della ricorrente), del ricorso (con oscuramento delle generalità della ricorrente), dei motivi aggiunti (con oscuramento delle generalità della ricorrente) e dell'elenco nominativo dei controinteressati sul sito internet del Ministero della difesa – Arma dei carabinieri, nella medesima sezione del sito in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura selettiva di cui si tratta;

Ritenuto di disporre che:

- a tali incombenti la parte ricorrente dovrà provvedere inoltrando, entro quindici giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, apposita richiesta, corredata di copia informatica degli atti indicati, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
- l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità sopra indicate, entro venti giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione alla richiedente, e assicurerà il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;
- la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata, a cura della ricorrente, entro quindici giorni dal rilascio della medesima attestazione;

Ritenuto che sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 22 novembre 2023.

Dispone l'integrazione del contraddittorio, nei modi e nei termini specificati in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore

Alessandra Vallefuoco, Referendario

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Floriana Venera Di Mauro	**Giovanni Iannini**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.